

Legge regionale 29 aprile 1986 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/07/2009

**Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.**

Art. 26

Riduzione degli oneri concessori

Il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione all' interno dei piani di recupero delle opere di ristrutturazione urbanistica, di cui alla lettera e) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta la corresponsione del contributo commisurato all' incidenza delle spese di urbanizzazione, da calcolarsi con l' applicazione dei coefficienti correttivi già previsti dalle deliberazioni comunali di cui all' articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per tali tipi di interventi, ridotti della metà.

Note:

- 1 Parole aggiunte al secondo comma da art. 54, comma 1, L. R. 37/1988
- 2 Secondo comma abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991
- 3 Terzo comma abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991